

STATUTO

LA TAVOLA ROTONDA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FISCIANO SA VIA SAN LORENZO
SNC

Numero REA: SA - 336572

Codice fiscale: 04014170650

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 04-02-2010 - Statuto completo	2
--	---

	STATUTO	
	della Cooperativa "LA TAVOLA ROTONDA SOCIETA' COOPERATIVA	
	SOCIALE"	
	TITOLO I - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO E DURATA	
	DELLA SOCIETA'	
	ARTICOLO 1 - E' costituita una società cooperativa denominata	
	"LA TAVOLA ROTONDA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".	
	Alla società si applicano le disposizioni del codice civile e	
	delle leggi speciali sulle Cooperative e le disposizioni in	
	materia di società a responsabilità limitata in quanto compa-	
	tibili con la disciplina cooperativistica.	
	ARTICOLO 2 - La Cooperativa ha sede legale nel Comune di Fi-	
	sciano all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il	
	competente Ufficio del Registro delle Imprese ai sensi del-	
	l'art. 111 ter delle disposizioni di attuazione del codice	
	civile.	
	Il trasferimento di sede all'interno dello stesso Comune	
	potrà essere deciso dall'organo amministrativo e non compor-	
	terà modifica dello statuto.	
	L'organo amministrativo della società potrà istituire e sop-	
	primere succursali, agenzie, uffici e rappresentanze in Ita-	
	lia ed all'estero purchè nel territorio dell'Unione Europea,	
	mentre l'istituzione di sedi secondarie è di competenza del-	
	l'assemblea dei soci.	
	La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) di-	

	cembre 2050 (duemilacinquanta), ma potrà essere prorogata o	
	sciolta anticipatamente con deliberazione dell'assemblea dei	
	soci.	
	ARTICOLO 3 -	
	La società, che non ha fini speculativi o di lucro, è retta	
	con i principi della mutualità ai sensi delle leggi in mate-	
	ria, ed ha per scopo, ai sensi della legge n.381/91, di per-	
	seguire l'interesse generale della comunità alla promozione	
	umana ed all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la	
	gestione di servizi socio-sanitari ed educativi. La coopera-	
	tiva intende rispondere alle esigenze e necessità di persone	
	bisognose sotto gli aspetti socio-sanitari ed educativi; in	
	particolare essa si rivolge a: minori e giovani in situazioni	
	di devianza o disadattamento, alcoolisti, ragazze madri; fa-	
	miglie e gestanti ed anziani ed immigrati e stranieri in sta-	
	to di disagio sociale, sanitario, educativo; disagiati fisici	
	e psichici; tossicodipendenti; emarginati ed indigenti; per-	
	sone svantaggiate per condizioni fisiche, psichiche, economi-	
	che, sociali, ambientali, culturali. La cooperativa potrà ge-	
	stire, stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per	
	conto terzi, servizi ed attività di riabilitazione fisica e	
	psichica; centri diurni e residenziali di accoglienza; servi-	
	zi domiciliari di assistenza e sostegno; strutture di acco-	
	glienza per persone non autosufficienti e per persone anche	
	autosufficienti nei predetti stati di disagio nonché servizi	

	integrati per residenze protette; attività di formazione e	
	consulenza per le attività sopra indicate, potrà creare, so-	
	stenere e gestire centri di ascolto e di recupero di persone	
	con le problematiche sopra indicate; creare, sostenere e ge-	
	stire servizi-mensa; potrà predisporre ed organizzare mezzi e	
	servizi per la gestione di centri di assistenza infermieri-	
	stica e sanitaria, appositamente allestiti o messi a disposi-	
	zione da enti pubblici o privati, eventualmente idonei anche	
	allo svolgimento di tali attività a domicilio; gestire centri	
	diurni ed altre strutture recettive di animazione e finaliz-	
	zate al miglioramento della qualità della vita e svolgere e	
	predisporre iniziative per il miglior impiego educativo, cul-	
	turale e turistico del tempo libero; gestire centri e svolge-	
	re attività educativa di preparazione ed addestramento al la-	
	voro delle persone svantaggiate sopra indicate. A tali fini	
	potrà anche svolgere attività di: sensibilizzazione della co-	
	munità locale entro cui opera la cooperativa al fine di in-	
	centivare e favorire l'attenzione e l'accoglienza delle per-	
	sone che versino nelle condizioni di bisogno di cui sopra;	
	promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a	
	favore delle persone sopra elencate ed attività finalizzate	
	all'affermazione sociale dei loro diritti nella collettività	
	umana; sviluppo del benessere psico-sociale e del migliora-	
	mento delle condizioni socio-sanitarie di vita della collet-	
	tività, della lotta al disagio sociale ed all'emarginazione.	

	Il tutto nel pieno rispetto di ogni normativa e con ogni i-	
	scrizione, licenza, autorizzazione ed abilitazione prevista e	
	da svolgersi, se richiesto dalla legge, da persone munite dei	
	prescritti titoli, abilitazioni o autorizzazioni e nel ri-	
	spetto della legge n.1815/1939 e delle altre disposizioni in	
	materia, precisandosi che le eventuali attività professionali	
	saranno sempre svolte direttamente ed esclusivamente da sin-	
	goli professionisti abilitati. La società potrà compiere co-	
	munque qualsiasi operazione mobiliare ed immobiliare, commer-	
	ciale ed economica, necessaria od utile per il raggiungimento	
	dello scopo sociale, anche finalizzata alla concessione di	
	contributi, sovvenzioni, mutui, finanziamenti agevolati di	
	qualsiasi genere, ricorrendo anche a garanzie fideiussorie di	
	enti pubblici e di privati; potrà, ma non nei confronti del	
	pubblico, assumere interessenze e partecipazioni in imprese	
	aventi scopi affini o analoghi purchè ciò non costituisca in	
	nessun modo o forma attività rientrante nell'oggetto sociale	
	e quindi e comunque in modo non prevalente e nella sola ipo-	
	tesi che tale assunzione risulti strumentale al conseguimento	
	degli scopi sociali; il tutto sempre e comunque nel rispetto	
	delle leggi in materia, ed altresì con la espressa esclusione	
	della raccolta del risparmio fra il pubblico sotto qualsiasi	
	forma.	
	TITOLO II - SOCI	
	CAPO I - SOCI, RESPONSABILITA', REQUISITI, CONDIZIONI E PRO-	

	CEDURA DI AMMISSIONE, LIMITI MINIMI DI SOTTOSCRIZIONE DI QUO-	
	TE DI CAPITALE SOCIALE	
	ARTICOLO 4 - Il numero dei soci è illimitato e comunque non	
	può essere inferiore a quello stabilito dalle leggi che di-	
	sciplinano l'attività delle società cooperative.	
	Possono essere soci cooperatori tutti coloro che abbiano com-	
	piuto il diciottesimo anno di età, che esercitano arti o me-	
	stieri attinenti all'impresa esercitata dalla cooperativa e	
	che per la loro effettiva capacità di lavoro e specializza-	
	zione professionale possano partecipare direttamente ai lavo-	
	ri dell'impresa sociale e attivamente cooperare al suo eser-	
	cizio e sviluppo e che non abbiano interessi contrastanti con	
	la cooperativa.	
	Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitino in	
	proprio imprese in concorrenza con quella della Cooperativa.	
	E' fatto divieto, senza espresso consenso del Consiglio di	
	Amministrazione, di prestare lavoro subordinato a favore di	
	terzi.	
	E' consentita l'ammissione a soci cooperatori di elementi	
	tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario	
	al buon funzionamento dell'ente e comunque nei limiti stabili	
	dalla legge.	
	Possono essere ammessi soci volontari che prestano la loro o-	
	pera gratuitamente ai sensi dell'art. 2 della legge 8 novem-	
	bre 1991, n. 381. Il numero dei soci volontari non può supe-	

	rare la metà del numero complessivo dei soci. I soci volonta-	
	ri sono iscritti in un'apposita sezione del libro soci.	
	Possono essere ammessi come soci ai sensi dell'art. 11) della	
	legge 8 novembre 1991, n. 381 anche persone giuridiche pub-	
	bliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamen-	
	to e lo sviluppo delle attività della Cooperativa.	
	Possono aderire alla Cooperativa persone esercenti attività	
	di assistenza e di consulenza ai sensi dell'art. 10) della	
	legge 8 novembre 1991, n. 381.	
	ARTICOLO 5 - Chi intende diventare socio cooperatore deve	
	presentare domanda all'organo amministrativo indicando:	
	a) nome, cognome o denominazione, luogo e data di nascita,	
	domicilio o sede legale, cittadinanza o nazionalità, eventua-	
	le numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese o	
	altri Registri;	
	b) la dichiarazione di attenersi all'atto costitutivo e allo	
	statuto della società nonché alle delibere già legalmente a-	
	dottate dagli organi sociali, nonché ai regolamenti interni.	
	c) la dichiarazione di sottoscrivere la quota sociale;	
	d) la dichiarazione, ai sensi dell'art. 2528 del codice civi-	
	le, di versare il sovrapprezzo, la cui misura sarà stabilita	
	annualmente dall'assemblea;	
	e) l'indicazione della effettiva attività svolta, della even-	
	tuale capacità professionale maturata nei settori di cui al-	
	l'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze pos-	

	sedute nonchè del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rap-	
	porto di lavoro che intende instaurare in conformità con il	
	presente statuto e con l'apposito regolamento.	
	L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	richiesti dalla Legge e dal presente statuto e l'inesistenza	
	delle cause di incompatibilità, delibera in merito alla do-	
	manda ai sensi dell'art. 2528 del codice civile e deve entro	
	60 (sessanta) giorni motivare la deliberazione di rigetto	
	della domanda di ammissione, comunicandola all'interessato.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo	
	amministrativo, chi l'ha proposta può, entro 60 (sessanta)	
	giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'i-	
	stanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle do-	
	mande non accolte, se non appositamente convocata, in occa-	
	sione della sua prossima successiva convocazione.	
	La delibera di ammissione dovrà essere comunicata all'inte-	
	ressato e annotata a cura dell'organo amministrativo nel li-	
	bro dei soci.	
	La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata	
	nel libro dei soci solamente dopo che il richiedente abbia	
	effettuato i versamenti richiesti.	
	L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra	
	le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'am-	
	missione dei nuovi soci.	
	I soci cooperatori sono obbligati:	

	- a sottoscrivere e a versare la quota sociale, il cui im-	
	porto non potrà essere inferiore ne superiore ai limiti con-	
	sentiti dalle vigenti leggi;	
	- a versare il sovrapprezzo ai sensi dell'art . 2528 del codi-	
	ce civile con le modalità e per l'importo annualmente deter-	
	minati dall'assemblea;	
	- all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deli-	
	berazioni regolarmente adottate dagli organi sociali;	
	- a mettere a disposizione le loro capacità professionali e	
	il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'atti-	
	vità svolta, nonchè alla quantità delle prestazioni di lavoro	
	disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ul-	
	teriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze del-	
	la cooperativa.	
	CAPO II - MODI DI SCIoglimento DEL RAPPORTO SOCIALE E CAUSE	
	SOTTOSTANTI	
	ARTICOLO 6 - La qualità di socio cooperatore si perde per re-	
	cesso, esclusione e per causa di morte se gli eredi o lega-	
	tari del socio defunto non hanno i requisiti.	
	ARTICOLO 7 - Oltre che nei casi previsti dalla legge, può re-	
	cedere il socio	
	- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	- che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-	
	mento degli scopi sociali;	
	- il cui rapporto di lavoro-subordinato, autonomo o di altra	

	natura - sia cessato per qualsiasi motivo.	
	Il recesso è ammesso per i soci in regola con gli impegni so-	
	ciali e deve essere motivato. Avviene su domanda scritta del	
	socio inviata con raccomandata, ai sensi dell'art. 2532 del	
	codice civile, all'organo amministrativo il quale deve esami-	
	narla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussisto-	
	no i presupposti del recesso gli amministratori devono darne	
	immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni	
	dal ricevimento della comunicazione può fare opposizione in-	
	nanzi al Tribunale.	
	Il recesso, ai sensi dell'art. 2532 terzo comma del codice	
	civile, ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda. Per i rapporti mutualistici tra socio e società il	
	recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso,	
	se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la	
	chiusura dell'esercizio successivo.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	ARTICOLO 8 - L'esclusione è deliberata dall'organo ammini-	
	strativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei con-	
	fronti del socio cooperatore:	
	- che, ai sensi dell'art. 2043 del codice civile, cagioni al-	
	la Cooperativa con fatti dolosi o colposi un danno ingiusto;	
	- che venga condannato per reati con sentenza penale passata	
	in giudicato;	

	- che svolga in proprio imprese in concorrenza con quelle	
	della società;	
	- nei cui riguardi sia stata avviata una procedura fallimen-	
	tare o una qualsiasi procedura concorsuale;	
	- che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giu-	
	stificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie di-	
	sciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di stru-	
	menti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;	
	- che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato su-	
	bisca un provvedimento di licenziamento per motivi discipli-	
	nari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;	
	- il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia	
	stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;	
	- che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompati-	
	bilità previste dall'articolo 4 senza la prevista autorizza-	
	zione dell'organo amministrativo.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione innanzi al Tribunale nel termine di sessanta	
	giorni dalla comunicazione.	
	A seguito del recesso e dell'esclusione del socio lavoratore	
	si risolve l'ulteriore rapporto di lavoro instaurato ai sensi	
	dei precedenti articoli.	
	ARTICOLO 9 - In caso di morte gli eredi del socio defunto	
	hanno diritto di subentrare nella qualità di socio, a condi-	
	zione che posseggano i requisiti previsti per l'ammissione;	

	l'accertamento di tali requisiti è effettuato con delibera	
	dell'organo amministrativo. In caso di accertamento negativo,	
	spetta agli eredi il rimborso della quota effettivamente ver-	
	sata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le moda-	
	lità di cui al successivo articolo 10 (dieci).	
	In caso di pluralità di eredi o legatari, questi debbono no-	
	minare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divi-	
	sibile e la società consenta la divisione.	
	ARTICOLO 10 - I soci cooperatori receduti ed esclusi e gli e-	
	redi o legatari del socio defunto hanno diritto al rimborso	
	delle quote di capitale sociale effettivamente versate com-	
	prensive del sovrapprezzo, se versato, qualora sussista nel	
	patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento	
	gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545 quinquies	
	terzo comma del codice civile.	
	La liquidazione delle quote sociali avrà luogo , ai sensi del-	
	l'art 2535 del codice civile, sulla base del bilancio dell'e-	
	sercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale si è	
	verificato, limitatamente al socio, e comunque in misura mai	
	superiore all'importo effettivamente versato, salvo il dirit-	
	to di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concor-	
	renza di ogni eventuale credito.	
	Il pagamento deve essere effettuato entro centottanta giorni	
	dall'approvazione del precitato bilancio e potrà essere cor-	
	risposto in più rate in osservanza dell'articolo 2535 del	

	codice civile. Le quote per le quali non sarà chiesto il rim-	
	borso nel termine di cinque anni dalla perdita della qualità	
	di socio saranno devolute, con delibera dell'organo ammini-	
	strativo, a riserva straordinaria.	
	ARTICOLO 11 - Il socio che cessa di far parte della Coopera-	
	tiva è responsabile verso la società e verso i terzi secondo	
	le prescrizioni dell'articolo 2536 del Codice Civile.	
	ARTICOLO 12 - Le quote sono sempre nominative.	
	Le quote sociali non possono essere cedute e non possono es-	
	sere sottoposte a pegno o vincolo di qualsiasi natura, se la	
	cessione non è autorizzata dall'organo amministrativo.	
	Ai sensi dell'art. 2530 del codice civile, il socio che in-	
	tende trasferire la propria quota deve darne comunicazione	
	all'organo amministrativo con lettera raccomandata. Il prov-	
	vedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere co-	
	municato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della	
	richiesta. Decorso tale termine il socio è libero di trasfe-	
	rire la propria partecipazione e la società deve iscrivere	
	nel Libro Soci l'acquirente che abbia i requisiti per diven-	
	tare socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve es-	
	sere motivato e contro il diniego il socio, entro sessanta	
	giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre op-	
	posizione al Tribunale.	
	TITOLO III - PATRIMONIO E SPESE DI GESTIONE	

	CAPO I - COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO	
	ARTICOLO 13 - Il patrimonio della Società è costituito:	
	a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un	
	numero illimitato di quote il cui valore non potrà essere in-	
	feriore ne superiore ai limiti consentiti dall'art. 2525 del	
	codice civile;	
	b) dalla riserva legale;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo quote	
	d) dalla riserva straordinaria	
	e) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea	
	e/o previsto per legge	
	Per le obbligazioni sociali, ai sensi dell'art. 2518 del co-	
	dice civile, risponde solo la società con il suo patrimonio e	
	conseguentemente i soci nei limiti delle quote sottoscritte.	
	Il patrimonio di cui sopra deve essere destinato unicamente	
	al raggiungimento degli scopi sociali.	
	Le riserve sono indivisibili ai sensi e per gli effetti del-	
	l'art. 2545 ter C.C. e non possono essere distribuite tra i	
	soci neppure in caso di scioglimento della società.	
	TITOLO IV - ORGANI SOCIALI: FUNZIONAMENTI E POTERI	
	CAPO I - GLI ORGANI SOCIALI	
	ARTICOLO 14 - Sono organi della società:	
	l'Assemblea dei Soci;	
	L'organo amministrativo	
	il Collegio Sindacale;	

	CAPO II - ASSEMBLEA DEI SOCI	
	ARTICOLO 15 - Le decisioni di competenza dei soci sono adot-	
	tate con metodo assembleare.	
	L'assemblea è costituita da tutti i soci.	
	CONVOCAZIONE. L'assemblea è convocata dall'Amministratore U-	
	nico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione me-	
	dante avviso da affiggersi nei locali della sede sociale e	
	da spedirsi o consegnarsi ai soci, nel domicilio risultante	
	dal libro dei soci, agli altri componenti dell'organo ammini-	
	strativo ed ai sindaci ed al revisore, se nominati, almeno	
	otto giorni prima dell'adunanza. La spedizione dell'avviso di	
	convocazione può essere effettuata anche mediante telefax o	
	e-mail inviata ai soci, rispettivamente al numero o all'indi-	
	rizzo risultante dal libro dei soci, agli altri componenti	
	dell'organo amministrativo ed ai sindaci ed al revisore, se	
	nominati, almeno otto giorni prima dell'adunanza.	
	Nell'avviso di convocazione deve essere indicato il luogo, il	
	giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da	
	trattare, nonché la data dell'eventuale seconda convocazione,	
	da tenersi almeno ventiquattro ore dopo la prima convocazione.	
	L'assemblea può essere convocata dovunque, anche fuori della	
	sede sociale, purché nel territorio nazionale.	
	In mancanza di regolare convocazione, l'assemblea è valida-	
	mente costituita in forma totalitaria quando ad essa parteci-	
	pano tutti i soci aventi diritto al voto e quando tutti gli	

	amministratori e i sindaci, se nominati, siano presenti o in-	
	formati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione	
	dell'argomento. Ai fini di verificare la validità dell'assem-	
	blea totalitaria, gli amministratori e i sindaci, eventual-	
	mente assenti, dovranno rilasciare una dichiarazione scritta	
	di essere stati tempestivamente informati della riunione e di	
	non opporsi alla trattazione degli argomenti, e tale dichia-	
	razione verrà conservata tra gli atti della società.	
	L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere con-	
	vocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni	
	dalla chiusura dell'esercizio sociale; è fatta salva la con-	
	vocazione entro centottanta giorni nei limiti ed alle condi-	
	zioni previsti dal secondo comma dell'art. 2364 del codice	
	civile.	
	DIRITTO DI INTERVENTO E DI VOTO. Hanno diritto di voto in as-	
	semblea i soci iscritti da almeno 90 (novanta) giorni nel Li-	
	bro Soci ed ogni socio cooperatore ha diritto ad un voto,	
	qualunque sia l'ammontare della quota posseduta.	
	PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA. L'assemblea è presieduta dall'Am-	
	ministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di ammini-	
	strazione; in mancanza l'assemblea designa il proprio Presi-	
	dente a maggioranza assoluta. Con la stessa maggioranza l'as-	
	semblea nomina pure un segretario, anche non socio.	
	Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della co-	
	stituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei pre-	

	senti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle	
	votazioni.	
	COMPETENZE. I soci decidono sulle materie riservate alla loro	
	competenza dalla Legge o dal presente Statuto, nonchè sugli	
	argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rap-	
	presentino almeno 1/3 (un terzo) dei voti spettanti ai soci	
	sottopongono alla loro approvazione.	
	All'Assemblea è inderogabilmente attribuito il potere di:	
	a) - approvare il bilancio consuntivo dell'esercizio sociale	
	ed eventualmente il bilancio preventivo;	
	b) - deliberare sulla destinazione degli eventuali utili e	
	sulla copertura delle perdite;	
	c) - procedere alla nomina e revoca degli amministratori, dei	
	sindaci e del revisore;	
	d) - deliberare l'eventuale compenso da corrisondersi agli	
	Amministratori per la loro attività e determinare il compenso	
	annuale dei sindaci e del revisore;	
	e) - deliberare sulla responsabilità degli amministratori,	
	dei sindaci e del revisore;	
	f) - deliberare sulla destinazione dei fondi eventualmente	
	accantonati per fini di mutualità;	
	g) - deliberare sull'eventuale erogazione di ristorni;	
	h) - deliberare, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale,	
	con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte	
	dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi,	

	nonchè, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il	
	programma di mobilità;	
	i) - deliberare sulle domande di ammissione non accolte dal	
	Consiglio	
	l) - deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello	
	statuto, sulla proroga della durata o sullo scioglimento an-	
	ticipato della società;	
	m) - deliberare sulla decisione di compiere operazioni che	
	comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale de-	
	terminato dall'atto costitutivo e dallo Statuto;	
	n) - deliberare sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri	
	dei liquidatori;	
	o) - approvare i regolamenti interni sul funzionamento della	
	società;	
	p) - deliberare su ogni altra materia espressamente attribui-	
	ta dalla Legge alla sua competenza.	
	COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA. In prima convo-	
	cazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi di-	
	ritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei	
	presenti o rappresentati.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati	
	aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei	
	voti dei presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti	

	all'ordine del giorno. Sono fatte salve le eventuali diverse	
	e più elevate maggioranze richieste inderogabilmente dalla	
	Legge o dal presente Statuto.	
	VERBALIZZAZIONE. 15. Le deliberazioni dell'assemblea devono	
	constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segre-	
	tario o dal notaio.	
	Per le delibere che comportano modifica dell'atto costitutivo	
	e dello statuto sociale e negli altri casi previsti dalla	
	legge il verbale deve essere redatto dal notaio.	
	Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in	
	allegato, l'identità dei partecipanti e i voti rappresentati	
	da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato	
	delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'i-	
	dentificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.	
	Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci,	
	le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.	
	CAPO III - ORGANO AMMINISTRATIVO	
	ARTICOLO 16 - La società è amministrata da un Amministratore	
	Unico, o da un numero di amministratori da tre a cinque, an-	
	che non soci, eletti ed individuati nel numero dai soci per	
	il periodo determinato dagli stessi al momento della nomina o	
	anche a tempo indeterminato.	
	In caso di pluralità di amministratori essi agiranno sotto	
	forma di Consiglio di Amministrazione oppure, a scelta dei	
	soci all'atto della nomina, disgiuntamente o congiuntamente	

	con le modalità di cui agli articoli 2257 e 2258 C.C..	
	Gli amministratori sono rieleggibili e sono revocabili in o-	
	gni tempo dai soci, salvo il diritto dell'amministratore al	
	risarcimento se la revoca avviene senza giusta causa.	
	L'Amministratore Unico deve essere scelto unicamente tra i	
	soci cooperatori.	
	In caso di nomina del Consiglio d'Amministrazione gli Ammini-	
	stratori possono essere scelti anche tra i non soci ma la	
	maggioranza degli Amministratori deve essere scelta tra i so-	
	ci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci coope-	
	ratori persone giuridiche ai sensi dell'art. 2542 C.C.	
	Se vengono a mancare uno o più amministratori, quelli rimasti	
	in carica dovranno proporre all'assemblea dei soci di adotta-	
	re la decisione per la nomina dei nuovi amministratori, i	
	quali scadranno insieme a quelli in carica all'atto della lo-	
	ro nomina.	
	ARTICOLO 17 - L'organo amministrativo è investito dei più am-	
	pi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della so-	
	cietà ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga	
	opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale che non	
	siano dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto at-	
	tribuiti alla esclusiva competenza dell'assemblea dei soci.	
	L'organo amministrativo può, con procura, nominare procurato-	
	ri della società per determinati atti o categorie di atti.	
	ARTICOLO 18 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - Il Consiglio di	

	Amministrazione elegge tra i suoi membri un Presidente e, se	
	del caso, un Vice Presidente, a meno che non vi abbia già	
	provveduto l'assemblea dei soci all'atto della nomina del	
	Consiglio stesso.	
	Il Consiglio si raduna anche fuori dalla sede sociale, purchè	
	in Italia, nel luogo indicato nell'avviso di convocazione	
	tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario e	
	quando ne sia fatta domanda scritta da almeno la metà dei	
	membri o dai sindaci effettivi o dal revisore, se nominati.	
	L'avviso di convocazione è fatto dal Presidente con avviso	
	trasmesso a ciascun membro del Consiglio ed ai sindaci effet-	
	tivi o al revisore, se nominati, con mezzi che garantiscano	
	la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 5 (cinque) giorni	
	prima di quello fissato per la riunione o, in caso di urgen-	
	za, almeno 2 (due) giorni prima.	
	La riunione del Consiglio è valida, anche in mancanza di re-	
	golare convocazione, qualora siano presenti tutti i consi-	
	glieri in carica ed i sindaci o il revisore, se nominati.	
	Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente e,	
	in sua assenza, ove esista, dal Vice Presidente o dal Consi-	
	gliere Delegato. In mancanza, sono presiedute dal Consigliere	
	più anziano d'età.	
	E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di	
	Amministrazione si tengano per videoconferenza o teleaudio-	
	conferenza a condizione che:	

	1) sia consentito al Presidente del Consiglio, anche a mezzo	
	del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e	
	la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgi-	
	mento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati	
	della votazione;	
	2) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla di-	
	scussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'or-	
	dine del giorno;	
	3) siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi au-	
	dio/video collegati a cura della società, nei quali gli in-	
	tervenuti potranno affluire.	
	Verificandosi questi requisiti, la riunione si considererà	
	tenuta nel luogo ove si trova il Presidente e il soggetto	
	verbalizzante.	
	Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessa-	
	ria la presenza della maggioranza degli Amministratori in ca-	
	rica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei	
	presenti.	
	Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribu-	
	zioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi	
	componenti, ivi compreso il presidente determinando i limiti	
	della delega e dei poteri attribuiti.	
	Ai sensi dell'articolo 2544 primo comma del codice civile non	
	possono essere delegati dagli amministratori, oltre le mate-	
	rie previste dagli articoli 2381 e 2475 comma quinto del co-	

	dice civile, i poteri in materia di ammissione, recesso, e-	
	sclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti	
	mutualistici con i soci.	
	ARTICOLO 19 All'Amministratore Unico, al Presidente del Con-	
	siglio di Amministrazione o, in mancanza, al Vice Presidente	
	oppure, in caso di amministrazione plurima disgiuntiva o con-	
	giuntiva, ai singoli amministratori disgiuntamente o congiun-	
	tamente, è attribuita la rappresentanza legale della società	
	con firma libera.	
	In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio	
	di Amministrazione, tutti i poteri a lui attribuiti spettano	
	al Vice Presidente. Il concreto esercizio dei poteri di rap-	
	presentanza da parte del Vice Presidente attesta nei confron-	
	ti dei terzi l'assenza o l'impedimento del Presidente e eso-	
	nera i terzi da ogni accertamento e responsabilità.	
	ARTICOLO 20 - Agli amministratori spetta il rimborso delle	
	spese sostenute per ragione del loro ufficio.	
	Per le suddette cariche i soci potranno determinare un emolu-	
	mento annuo nonchè una indennità per la cessazione del rap-	
	porto che potrà essere garantita anche mediante la stipula di	
	idonea polizza assicurativa.	
	CAPO IV - COLLEGIO SINDACALE	
	ARTICOLO 21 - La nomina del Collegio Sindacale è facoltativa	
	finchè non ricorrano le condizioni di cui al secondo e terzo	
	comma dell'art. 2477 del codice civile.	

	Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e	
	due sindaci supplenti, scelti tra gli iscritti nel Registro	
	dei Revisori contabili istituito presso il Ministero della	
	Giustizia. L'assemblea nomina il Presidente del Collegio	
	stesso.	
	Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se no-	
	minati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle	
	condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.	
	I sindaci restano in carica per tre esercizi con scadenza al-	
	la data della decisione dei soci che approva il bilancio re-	
	lativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.	
	Possono essere revocati solo per giusta causa; la decisione	
	di revoca deve essere approvata con decreto del tribunale,	
	sentito l'interessato.	
	Il Collegio Sindacale ha i doveri ed i poteri previsti dagli	
	articoli 2403 e seguenti del Codice Civile ed esercita il	
	controllo contabile con le funzioni stabilite dall'art.	
	2409-ter del Codice Civile.	
	ARTICOLO 22 - Per quanto non espressamente previsto nel pre-	
	sente statuto, si applicano al Collegio Sindacale tutte le	
	disposizioni previste in materia di Collegio Sindacale della	
	società a responsabilità limitata.	
	CAPO V - REVISORE	
	ARTICOLO 23 - In alternativa al Collegio Sindacale, nei casi	
	in cui non sia obbligatorio nominare tale organo, può essere	

	nominato con le stesse modalità di nomina e con gli stessi	
	poteri un Revisore iscritto presso il Registro dei Revisori	
	Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.	
	Il revisore resta in carica per tre esercizi con scadenza al-	
	la data della decisione dei soci che approva il bilancio re-	
	lativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile; de-	
	cade dall'ufficio al momento dell'iscrizione nel Registro	
	delle Imprese della nomina del Collegio sindacale.	
	Il revisore svolge le funzioni di cui all'art. 2409 ter C.C.;	
	si applica inoltre la disposizione di cui all'art. 2409 se-	
	xies C.C.	
	TITOLO V - ESERCIZIO SOCIALE, DESTINAZIONE DEGLI UTILI DI E-	
	SERCIZIO E COPERTURA DELLE PERDITE, RISTORNI	
	CAPO I - L'ESERCIZIO SOCIALE	
	ARTICOLO 24 - L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno)	
	dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale	
	l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio	
	con il conto economico e la nota integrativa redigendo la re-	
	lazione al bilancio nella quale dovranno essere specificata-	
	mente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per	
	il conseguimento dello scopo mutualistico ai sensi dell'art.	
	2545 del codice civile e, in modo separato, i dati relativi	
	all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le	
	diverse gestioni mutualistiche ai sensi dell'art. 2545 sexies	
	del codice civile.	

	ARTICOLO 25 - In considerazione degli scopi societari che e-	
	scludono ogni fine speculativo di lucro, l'Assemblea che ap-	
	prova il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni	
	nei nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal	
	successivo art. 26 (ventisei) e del Regolamento Interno e	
	sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:	
	a) - una quota a riserva legale, nella misura prevista dalla	
	legge;	
	b) - una quota al fondo mutualistico per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione nella misura prevista dalla legge;	
	c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti	
	ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 genna-	
	io 1992, n. 59;	
	d) - ai soci cooperatori in forma di dividendo nella misura	
	che verrà stabilita dall'Assemblea e che non potrà superare	
	in ogni caso l'interesse massimo dei buoni postali fruttife-	
	ri, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale ef-	
	fettivamente versato;	
	e) a riserva straordinaria;	
	f) ad ogni altro fondo costituito dall'assemblea e/o previsto	
	per legge;	
	g) una quota ad appositi fondi di accantonamento o mutuali-	
	stici da devolversi a copertura dei costi per la realizzazio-	
	ne di scopi sociali prescelti dall'Assemblea.	
	CAPO II - RISTORNI	

	ARTICOLO 26 -	La cooperativa deve riportare separatamente nel
		bilancio i dati relativi all'attività con i soci distinguendo
		eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.
		L'assemblea che approva il bilancio può deliberare l'eroga-
		zione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei li-
		miti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente,
		dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo appo-
		sito regolamento.
		Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori in proporzione
		alla qualità e quantità degli scambi mutualistici intrattenu-
		ti dal socio e secondo le concrete modalità previste dal Re-
		golamento Interno della società, che stabilisce i criteri di
		ripartizione i quali, in via generale, devono considerare le
		ore di lavoro, la qualificazione, specializzazione, anzianità
		ed esperienza lavorativa.
		I risultati di esercizio erogabili ai soci in proporzione al-
		la qualità e quantità degli scambi mutualistici non possono
		superare il valore dell'utile conseguito dalla cooperativa
		nello svolgimento dell'attività svolta con i soci.
	TITOLO VI -	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE
	ARTICOLO 27 -	La società si scioglie per deliberazione del-
		l'assemblea dei soci e per le altre cause di scioglimento
		previste dalla legge.
		Alla denominazione sociale deve essere aggiunta l'indicazione
		che trattasi di società in liquidazione.

	La società può in ogni momento revocare lo stato di liquida-	
	zione, previa eventuale eliminazione della causa di sciogli-	
	mento, con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei so-	
	ci, con gli effetti di cui all'art. 2487-ter del codice civi-	
	le.	
	TITOLO VII - MUTUALITA' PREVALENTE	
	ARTICOLO 28 - In conformità dell'art. 2514 C.C.:	
	- E' vietata la distribuzione di dividendi ai soci cooperato-	
	ri in misura superiore all'interesse massimo dei buoni posta-	
	li fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al ca-	
	pitale effettivamente versato.	
	- E' vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due	
	punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.	
	- E' vietato distribuire riserve tra i soci operatori.	
	- In caso di scioglimento della cooperativa è obbligatoria la	
	devoluzione dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto	
	il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai	
	fondi mutualistici per la promozione dello sviluppo e della	
	cooperazione di cui alla legge 31 gennaio 1992, numero 59.	
	Tali clausole relative ai requisiti della mutualità prevalen-	
	te sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.	
	TITOLO VIII - REGOLAMENTO INTERNO	
	ARTICOLO 29 - Il funzionamento della Cooperativa è discipli-	
	nato da un regolamento interno da compilarsi a cura dell'or-	

	gano amministrativo e da approvarsi dall'Assemblea dei soci	
	con le maggioranze previste dal presente Statuto.	
	TITOLO IX - CLAUSOLA COMPROMISSORIA	
	ARTICOLO 30 - Tutte le controversie che dovessero insorgere	
	tra i soci nonchè tra società e soci in relazione al rapporto	
	sociale o all'interpretazione e all'esecuzione del presente	
	statuto e delle deliberazioni legalmente adottate dagli orga-	
	ni sociali, quelle promosse da amministratori, liquidatori e	
	sindaci ovvero nei loro confronti, purchè compromettibili,	
	verranno deferite a un Arbitro Unico nominato dal Presidente	
	del Tribunale di Salerno.	
	Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le con-	
	troversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbliga-	
	torio del pubblico ministero.	
	L'Arbitro giudicherà secondo equità e senza formalità e il	
	suo giudizio sarà inappellabile, salvo quanto disposto dal	
	D.LGS. 17 gennaio 2003, n. 5.	
	Le modifiche alla presente clausola compromissoria, devono	
	essere approvate con delibera dell'assemblea straordinaria	
	dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti	
	spettanti ai soci. I soci assenti o dissenzienti possono, en-	
	tro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di re-	
	cesso a sensi del precedente art. 7.	
	TITOLO X - DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE	
	ARTICOLO 31 - Per quanto non contemplato dal presente statuto	

valgono le vigenti disposizioni di legge.